

D.G. Occupazione e politiche del lavoro

D.d.u.o. 7 marzo 2012 - n. 1861

Regolamentazione dei percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici ai sensi dell'art. 287 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELLA UO ATTUAZIONE DELLE RIFORME, STRUMENTI INFORMATIVI E CONTROLLI

Richiamata la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 recante "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" ed in particolare l'art. 10 "Sistema di certificazione" e l'art. 18 "Formazione abilitante";

Vista la d.g.r. n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4, l.r. n.19/2007)» ed in particolare la Parte Terza «Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi»;

Richiamato il d.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia»;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», come modificato con d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 che prevede, all'articolo 287 comma 1, l'obbligo di un patentino per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW, rilasciata da una autorità individuata dalla legge regionale;

Atteso che la normativa nazionale stabilisce che è di competenza della regolamentazione regionale disciplinare la formazione di tale personale nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici e che tale registro è tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o presso altra autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l'autorità responsabile dei controlli sugli impianti termici civili e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco;

Considerato che il comma 3 del citato articolo 287 prevede due gradi di abilitazione:

- il patentino di primo grado che abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e che abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.
- il patentino di secondo grado che abilita alla conduzione degli altri impianti;

Richiamato l'art 27 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Regolamento per l'esecuzione del r.d. 9 luglio 1926, n. 1331) che prevede che la condotta dei generatori di vapore deve essere fatta esclusivamente da persona in possesso del certificato di abilitazione per il tipo di generatore corrispondente e che tale certificato viene oggi rilasciato dagli Uffici della Direzione Provinciale del Lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita commissione;

Considerato che le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito del Gruppo Tecnico Professioni della IX Commissione Istruzione Lavoro Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni, hanno redatto un documento contenente gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici che consente di acquisire il patentino di abilitazione di 2° grado ai sensi dell'art 287 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

Considerato altresì che il Documento tecnico del Gruppo Professioni della IX Commissione della Conferenza delle Regioni è stato trasmesso al Coordinamento tecnico «Ambiente ed Energia» che, tra l'altro, ha ravvisato come lo standard formativo approvato dal Gruppo Professioni possa essere previsto per il solo conseguimento del patentino di secondo grado;

Evidenziato che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento «Linee Guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)» nella seduta del 25 maggio 2011;

Considerato che l'Accordo approvato dalla Conferenza dei Presidenti contiene gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei corsi di formazione, il cui superamento costituisce un requisito indispensabile per l'iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici;

Valutata conseguentemente la necessità di rispondere alla domanda del territorio lombardo e di procedere alla regolamentazione dei percorsi formativi abilitanti alla conduzione degli impianti termici e quindi all'avvio delle attività formative;

Precisato che

- tali percorsi formativi possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;
- la gestione di tali percorsi, ai sensi dell'art 28, comma 1, lettera b) della l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003, è di competenza delle Province che provvedono a nominare le commissioni d'esame dei relativi percorsi di formazione ed a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, secondo la regolamentazione regionale;
- come previsto dalla d.g.r. IX/2601 del 30 novembre 2011, le Province devono inviare a Cestec s.p.a. una comunicazione preventiva in relazione all'inizio di nuovi corsi per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici e successivamente l'elenco dei soggetti che hanno conseguito la relativa abilitazione per l'iscrizione nell'elenco regionale.

Ritenuto quindi necessario approvare lo «standard professionale e formativo del conduttore di impianti termici», come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentita la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti della Regione Lombardia, che ha condiviso i contenuti del presente decreto;

Vista la legge regionale n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare lo «standard professionale e formativo del conduttore di impianti termici», come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, in coerenza con le Linee Guida approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 25 maggio 2011;

2. di stabilire che tali percorsi possono essere attivati esclusivamente da enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;

3. di confermare che la gestione di tali percorsi, ai sensi dell'art 28, comma 1, lettera b) della l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003, è di competenza delle Province che provvedono a nominare le commissioni d'esame dei relativi percorsi di formazione ed a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, secondo la regolamentazione regionale;

4. di stabilire che le Province debbano inviare a Cestec s.p.a., attraverso il portale internet dedicato del CURIT, una comunicazione preventiva in relazione all'inizio dei corsi finalizzati all'abilitazione alla conduzione di impianti termici;

5. di stabilire che, a seguito dell'esame finale, agli allievi idonei verrà rilasciato l'attestato di competenza regionale, ai sensi del dlgs 3 aprile 2006 n. 152, spendibile su tutto il territorio nazionale, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli abilitati alla conduzione degli impianti termici;

6. di stabilire altresì che al termine di ogni percorso formativo le Province, avvalendosi del modello predisposto con atto dirigenziale, trasmettono a Cestec i nominativi degli abilitati per l'iscrizione nell'elenco regionale;

7. di stabilire che restano valide le abilitazioni conseguite prima dell'adozione del presente decreto, fermo restando che le Province sono tenute a inviare a Cestec, attraverso il portale internet dedicato del CURIT, i nominativi dei soggetti già abilitati;

8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente
Ada Fiore

STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128
 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
 Legge 13 luglio 1966 n. 615
 D.P.R. 22 dicembre 1970 n. 1391
 D.M. 12 agosto 1968
 D.M. 1 marzo 1974
 R.D. 12 maggio 1927 n. 824
 Linee Guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)

2. COMPETENZA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO

Il conduttore impianti termici svolge attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 232 kW. Applica procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione.

EFFETTUARE LA CONDUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO	
CONOSCENZE	ABILITA'
Elementi di termotecnica	Applicare procedure di accensione dell'impianto termico
La combustione	Applicare procedure di spegnimento dell'impianto termico
Tecniche di riscaldamento dell'acqua	Applicare tecniche per l'analisi comparativa del consumo energetico
Caratteristiche e tipologie degli impianti termici	Utilizzare gli strumenti di controllo dell'impianto termico
Dispositivi di controllo e sicurezza	Utilizzare gli strumenti di regolazione dell'impianto termico
Tecniche di regolazione dell'impianto	Applicare procedure di intervento in caso di malfunzionamento
Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti	Utilizzare tecniche di redazione documentazione di conduzione impianto
Tecniche di analisi del consumo energetico	Utilizzare tecniche di contenimento della fuliggine e dei funi neri
Normativa di settore	Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)
Elementi di manutenzione impianti termici	

3. STANDARD FORMATIVO

1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione di cui al presente decreto i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative avvengono secondo quanto disposto con d.d.u.o n. 9837 del 12 settembre 2008.

2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

- minimo 90 ore
- riduzione per crediti formativi:
 - a) secondo normativa regionale e nei limiti da essa stabiliti (vedi successivo punto 7.);
 - b) nel caso di reintegro in un corso successivo per interruzione o non raggiungimento del minimo orario del percorso precedente.

In caso di assenze superiori al 20% delle ore complessive, il corso si considera interrotto. La ripresa nel corso successivo e l'eventuale riconoscimento delle ore già svolte avverranno secondo modalità stabilite dall'ente.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 18 anni;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/ corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione in relazione ai titoli rilasciati nello Stato di provenienza, come richiamato nella circolare regionale del 24/06/2010 prof. n. E1.2010.0539654.

Gli studenti stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta l'attiva partecipazione al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'ente.

Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata all'ente all'inizio della frequenza del percorso

formativo. In nessun caso sono ammesse deroghe.

4. ESAME CONCLUSIVO

Condizione minima di ammissione all'esame conclusivo è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo. L'esame è finalizzato a verificare l'acquisizione delle conoscenze e competenze tecnico-professionali dello standard, attraverso una prova scritta ed una prova pratica.

Il mancato superamento delle prove di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato abilitante.

La commissione d'esame è così composta:

- Presidente, nominato dalla Provincia di competenza in possesso di diploma di laurea
- Due Commissari nominati dalla Provincia di competenza in possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale nella pratica professionale di riferimento

Le Province sono tenute a predisporre un elenco di Presidenti di commissione nell'ambito del proprio organico, nonché un elenco di Commissari esperti, selezionati sulla base di stabiliti dalla Provincia stessa nel rispetto della normativa vigente.

5. CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Ad esito positivo dell'esame finale, la Provincia rilascia un attestato di competenza, secondo il formato di cui al modello 4 del decreto n. 9837 del 12 settembre 2010, che ha valore abilitante per l'iscrizione nell'elenco regionale.

L'attestazione rilasciata al termine del corso consente di acquisire il patentino di abilitazione di 2° grado, ai sensi dell'art. 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, alla conduzione degli impianti termici.

L'attestato ha spendibilità su tutto il territorio nazionale.

6. REQUISITI DEL PERSONALE FORMATORE

Coordinatore del corso: Esperienza almeno triennale nel campo della formazione professionale.

Docenti: Esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica nella materia di riferimento.

7. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

All'allievo che frequenta il percorso di conduttore impianti termici l'ente può riconoscere crediti formativi, anche in termini di riduzione delle ore standard del percorso per un massimo del 50%, applicando le disposizioni di cui al decreto n. 9837 del 12/9/08 (paragrafo 4.5) ed utilizzando il modello 5 debitamente compilato per l'ammissione al percorso. La documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere tenuta agli atti.

8. PROCEDURE DI GESTIONE DEI PERCORSI

L'ente accreditato per l'avvio delle attività formative deve presentare al protocollo degli Uffici della Provincia competente (oppure tramite sistema on line con firma digitale) la comunicazione di avvio attività, debitamente firmata dal legale rappresentante, nonché l'elenco completo degli allievi ed il calendario secondo lo schema definito dal decreto regionale n. 9837 del 12/9/2008. Il percorso formativo va caricato sulla piattaforma informatica Finanziamenti online.

Entro 30 giorni dalla data fissata per l'esame l'ente invia la richiesta di commissione d'esame all'ufficio competente della Provincia, in via telematica e/o in forma cartacea.

Per il rilascio degli attestati di competenza, resta in capo alla Provincia secondo le modalità dalla stessa stabilite.

Le Province sono tenute a comunicare a Cestec i corsi avviati, nonché l'elenco degli abilitati ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale.